

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

Prot. N.
del

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. <u>127</u> del Reg. Data <u>09/10/2014</u>	OGGETTO: Procedure di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del T.U.E.L.
--	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari 'Placido Rizzotto' del Comune di Leonforte.

Alla 1^a convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>	<i>CONSIGLIERI</i>			<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
1	BARBERA	<i>Davide</i>	X		11	FORNO	<i>Antonino</i>		X
2	DI NASO	<i>Antonino</i>	X		12	TRECARICHI	<i>Massimiliano</i>		X
3	ROMANO	<i>Floriana</i>	X		13	LA DELFA	<i>Antonino</i>	X	
4	STELLA	<i>Francesca</i>	X		14	LIVOLSI	<i>Domenico</i>	X	
5	D'AGOSTINO	<i>Antonia</i>	X		15	VANADIA	<i>Pietro</i>	X	
6	GRILLO	<i>Salvatore</i>	X		16	GHIRLANDA	<i>Giovanni</i>	X	
7	PEDALINO	<i>Rosa Elena</i>		x	17	SALAMONE	<i>Silvestro</i>	X	
8	SANFILIPPO	<i>Francesco</i>	X		18	ROMANO	<i>Cristina</i>	X	
9	ASTOLFO	<i>Samantha</i>	X		19	SMARIO	<i>Salvatore</i>		X
10	LEONFORTE	<i>Angelo</i>	X		20	DI SANO	<i>Roberto</i>		X

Assegnati n. 20 In carica n. 20	Partecipano gli Amministratori: Il Sindaco e gli assessori Maria e Livolsi	Presenti n. 15 Assenti n. 5
------------------------------------	--	--------------------------------

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Signor D.ssa Floriana Romano nella sua qualità di Presidente.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta La seduta è Pubblica.

- Nominati scrutatori i Sigg.ri: Stella – Leonforte - Vanadia.

<input checked="" type="checkbox"/> Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica. <input type="checkbox"/> Si esprime parere non favorevole _____ _____ _____ 06/10/2014 IL CAPO SETTORE PROPONENTE <u>f.to Dott. Nicolò Costa</u>	<input type="checkbox"/> Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari <input checked="" type="checkbox"/> Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile <input type="checkbox"/> Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria (Prenot. N. ___ del _____ cap. bilancio _____) 06/10/2014 IL CAPO SETTORE BILANCIO <u>f.to Dott. Nicolò Costa</u>
---	---

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Floriana Romano pone in trattazione l'argomento iscritto al punto **3.3** dell'o.d.g. avente per oggetto: *"Procedure di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del T.U.E.L."*

Il **Sindaco** relaziona precisando che la delibera è stata scorporata da quella del bilancio. Si approva l'avvio della procedura e entro 90 giorni dovrà essere approvato l'effettivo Piano. Il Piano non intende risanare il deficit del Conto Consuntivo 2013, ma servirà a ripianare la situazione debitoria complessiva dell'Ente. Sarebbe opportuno accedere al Fondo di Rotazione per un importo di oltre € 1.200.000,00.

La requisitoria della Corte dei Conti di Agosto ci pone di fronte a un bivio o Piano di riequilibrio o dissesto e questo per la grave situazione economica in cui versa l'Ente da anni e che è a conoscenza della Corte dei Conti. I tempi sono ristretti, occorre decidere subito, anche per non danneggiare il personale (congelamento FES, ritardi nel pagamento degli stipendi, blocco delle assunzioni e stabilizzazione dei contrattisti). E' chiaro che il Piano di riequilibrio impone l'adozione di misure volte a economizzare al massimo le spese dell'Ente, l'amministrazione Comunale ha già posto in essere azioni in tal senso che hanno consentito all'Ente di risparmiare 500.000,00 €.

E' stato predisposto un progetto per impianti fotovoltaici per tutto il Comune con una proposta che potrebbe essere finanziata con i fondi europei, solo se il Comune dimostra di possedere stabilità finanziaria. Il dissesto è un danno assolutamente da evitare. Con il Piano di Riequilibrio l'Amministrazione Comunale dovrà porre in essere un'azione coraggiosa e piena di sacrifici per il risanamento economico. L'Amministrazione comunale chiede di essere responsabile per l'approvazione del Piano di Riequilibrio e per l'adozione di quegli altri strumenti finanziari necessari per uscire dalla crisi.

Il Piano di Riequilibrio è un atto di responsabilità al di là dei colori e delle appartenenze politiche per un serio progetto di risanamento economico che costituisca anche un problema di carattere sociale a salvaguardia della collettività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/07/2014 è stato approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 accertando la deficiarietà dell'ente a causa del superamento di n. 7 parametri su 10 di quelli previsti dall'apposito DM, nonchè un disavanzo di amministrazione di € 1.810.328,35 a seguito del rigoroso riaccertamento dei residui effettuando in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Sez. Controllo della Corte dei Conti n. 204/2013 di cui si è preso atto con impegno di avviare le dovute azioni correttive con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 30/10/2013;
- con la medesima deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo 2013, questo Consiglio Comunale si è impegnato entro i termini stabiliti dall'art. 193 del TUEL, con apposito emendamento, a ripianare il disavanzo di amministrazione avvalendosi di tutte le modalità stabilite dalla legge: 1) riequilibrio ex art. 193 del TUEL; 2) piano di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL; 3) deliberazione di dissesto finanziario.

Preso atto che questo Consiglio Comunale deve deliberare il bilancio di previsione 2014 – il bilancio pluriennale 2014-2016 – Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 entro i termini del 30/09/2014 (salvo proroghe) e quindi verificando e riscontrando il permanere o meno degli equilibri finanziari, che considerata la scadenza (30/09/2014), sono insiti nell'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'ente, come fra l'altro affermato dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 17/09/2014.

Vista la deliberazione di GM n. 117 del 22/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 che propone a questo Consiglio Comunale, al fine di ristabilire gli equilibri finanziari pregiudicati dal rilevante ammontare del disavanzo di amministrazione accertato, l'avvio della

procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, ma contestualmente all'approvazione del Bilancio 2014.

Preso atto che, sia la Relazione del Responsabile del Settore Finanziario, che il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sul bilancio di previsione 2014, attestano l'impossibilità tecnico – finanziaria di ripristinare l'equilibrio finanziario dell'ente con le ordinarie procedure previste dall'art. 193 del TUEL.

Rilevato che dall'esame in Commissione V Bilancio della proposta di deliberazione della Giunta, è emerso per motivi di maggiore linearità, chiarezza e trasparenza del procedimento amministrativo, ribadito dal Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, l'esigenza di deliberare preventivamente all'approvazione del bilancio 2014, l'avvio della procedura pluriennale di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis del TUEL.

Considerato che, allo stato, l'Ente patisce inoltre una grave carenza di liquidità, dovuta anche e soprattutto alle drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali, per cui è costretto a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, pur se entro i limiti quantitativi di cui all'art. 222 del TUEL, per tutto l'esercizio finanziario.

Evidenziato inoltre, che l'inasprimento del contenzioso e delle procedure esecutive nei confronti dell'Ente, la prolungata situazione deficitaria di cassa, l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e di crediti certi liquidi ed esigibili ammontanti ad un rilevante importo e l'impossibilità che, a fronte di questi, possa essere utilizzata ulteriormente l'anticipazione di tesoreria già concessa, sono tutti elementi che connotano, in maniera grave, la situazione finanziaria dell'Ente e che evidenziano uno squilibrio strutturale di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.

Rilevato che il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge, ha introdotto dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243- *quater*) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario;

Evidenziato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Rilevato che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche

in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

Preso atto che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito.

Preso atto, pertanto che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.;

Ritenuto pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243 bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ritenuto altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi molto più negativi e penalizzanti di una possibile procedura di dissesto;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243 bis del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data di sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia e al Ministero dell'interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005;
- entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- detto piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 1. le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti;
 2. la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 3. l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni, a partire da quello in corso;
 4. l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

5. ai fini della predisposizione del piano, l'Ente é tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:
 1. può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
 2. é soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed é tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
 3. é tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
 4. é soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
 5. é tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
 6. é tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
 7. può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dal precedente punto 1) e che provveda alla alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato);

Visto il D.Lgs. n. 267/00; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse, le motivazioni in diritto e in fatto si intendono integralmente condivise ed approvate;

- di approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, così come prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;
- di impegnarsi, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data della presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.

Il Consigliere Di Naso dà lettura della relazione del dr. Costa sul Piano di Riequilibrio, presentato in seno alla V Commissione. La Commissione si è riservata di votare autonomamente in Consiglio. **Il Consigliere Ghirlanda** chiede le dimissioni del Sindaco, perché non accade nulla di nuovo e l'Amministrazione è trasparente. Il Conto Consuntivo 2013 è stato approvato con il voto contrario dei consiglieri di Progettare Futuro. Le cause del dissesto non sono attendibili al nostro gruppo, ma a cause che vanno ricercate a cattive gestioni amministrative di cui faceva parte anche il Sindaco come assessore. Sarebbe auspicabile che il Sindaco si dimettesse, perché la cittadinanza è stanca, non c'è una politica vera e attiva. Dà parere contrario all'approvazione dell'atto.

Il Consigliere Stella dà lettura di una nota, che sub lettera "A" si allega al presente atto per farne parte integrante.

Il Consigliere D'Agostino afferma che le dimissioni del Sindaco non servono a risolvere il problema. L'Amministrazione Comunale è debole, insieme al Consiglio Comunale ma dire che è tutta colpa del Sindaco è semplicistico, è stato coraggioso da parte dell'A.C. presentare un consuntivo veritiero che presentava un deficit di € 1.800.000,00.

La proposta sul dissesto era una provocazione, anche per stimolare un dibattito politico che non c'è, il C.C. è piatto e in seno allo stesso spiccano solo tre o quattro consiglieri. L'A.C. ha, comunque, voluto portare per la terza volta un Piano di Riequilibrio, soluzioni alternative non sono pervenute dal C.C. La proposta di dissesto nasceva da un senso di giustizia, un disastro che andrebbe scopercchiato, perché col dissesto si sarebbero conosciute le cause che lo hanno determinato

E' favorevole al Piano di Riequilibrio, propone una commissione d'inchiesta per indagare sulle responsabilità dell'ATO rifiuti che ha affossato il Comune e per avere giustizia nei confronti dei cittadini.

Andare via dal C.C. non alimenta il dibattito politico e le decisioni importanti che andrebbero coraggiosamente dibattute in C.C. Si dichiara favorevole al Piano di Riequilibrio.

Il **Segretario**, interviene sulla richiesta di istituire una commissione di inchiesta affermando che sulla stessa sarebbe opportuno che si pronunciasse tutto il C.C., anche con i consiglieri assenti.

Il **Consigliere Sanfilippo** sostiene che il Piano di Riequilibrio, stante la relazione del Dott. Costa e sulla base della requisitoria della Corte dei Conti, è necessario ed è un atto dovuto. Occorre poi che venga approvato dal Ministero degli Interni e dalla Corte dei Conti. L'iter seguito sinora è corretto, ente strutturalmente deficitario – Piano di Riequilibrio ed eventualmente dissesto.

Le anticipazioni di cassa comportano da parte dell'ente un esborso notevole di interessi a partire dal 2002, in ogni caso il governo centrale è favorevole, per gli enti che presentano un forte disavanzo, all'adozione del Piano di Riequilibrio per evitare il dissesto. Vota favorevole.

Il **Consigliere Grillo** dà lettura di un suo intervento che sub lettera “**B**” si allega al presente atto per farne parte integrante.

Il **Consigliere Leonforte** precisa che il Comune per più di 20 anni è stato governato dal PD e quindi sono evidenti le cause della grave situazione economico-finanziaria dell'ente. La soluzione del problema non è la dimissione del Sindaco, ma far ragionare il C.C. e saper dire la verità sempre in modo chiaro.

L'A.C. ha sempre coinvolto il C.C. nelle scelte importanti dell'ente qual è il Piano di Riequilibrio e ha invitato il C.C. a trovare soluzioni alternative al Piano di Riequilibrio.

Sarebbe opportuno un dibattito costruttivo e non un attacco fine a se stesso e infondato, cercando di scaricare le colpe su chi ha amministrato nell'ultimo anno, mentre le responsabilità vanno ricercate nelle gestioni passate. Tra le due ipotesi, la soluzione più responsabile nei confronti dei cittadini è sicuramente il Piano di Riequilibrio. Dichiaro il suo voto favorevole.

Il **Consigliere Di Naso** afferma che all'Amministrazione insediata è pervenuta relazione economico-finanziaria del dr. Costa nella quale si sostiene che per garantire i servizi essenziali ed indispensabili dell'ente occorre trovare immediatamente 500.000,00 euro, al fine di garantire le stesse spese dell'anno precedente. A consuntivo 2013, non solo si sono trovati i 500.000,00 €, ma lo stesso è stato chiuso con un avanzo di € 256.000,00. Il C.C. ha condiviso questa scelta ed ha aiutato l'A.C. al raggiungimento di questo obiettivo.

La Corte dei Conti ha da parecchi anni tra le criticità del Comune inserito le spese di personale.

Il conto consuntivo 2013 è stato approvato dal C.C. prevedendo dei correttivi ai sensi dell'art. 193 T.U.E.L. e non attraverso il Piano di Riequilibrio.

Le soluzioni prospettate dal C.C. erano di ridurre le spese del personale, le indennità degli amministratori, i servizi, mentre tale proposta triennale non è stata presa in considerazione.

E' più conveniente per l'A.C. la soluzione del Piano di Riequilibrio e questo vuol dire assunzione di una grande responsabilità, perché se quest'ultimo dovesse essere bocciato si andrà al dissesto.

Afferma che il Regolamento approvato dall'A.C. sull'Avvocatura produrrà un inevitabile aumento di spesa, il nuovo sistema elettorale non ha dato esiti positivi, attribuendo al Sindaco la possibilità di governare il paese solo con il 22% di preferenze, e in C.C. non esiste una rappresentanza numericamente apprezzabile. Non c'è rispetto del C.C. perché non vengono prese nelle giuste considerazioni le proposte del C.C. (es. strisce blu). Per quanto riguarda le assunzioni di personale non cambia nulla sia in caso di dissesto che in caso di adozione del Piano di Riequilibrio. la differenza sussiste solo per il personale precario, infatti è stata abrogata la norma che prevedeva il finanziamento al 100% del personale precario in caso di dissesto. Invita il Sindaco a operare in modo trasparente aprendosi al dialogo con il C.C.

Il **Consigliere Grillo** dà lettura di un documento sulla dichiarazione di voto che sub lettera “**C**” si allega al presente atto per farne parte integrante.

Il **Consigliere Salamone** dà lettura di un documento che sub lettera “**D**” si allega al presente atto per farne parte integrante.

Il **Consigliere Di Naso** sostiene che le entrate tributarie sono già al 48%, il suo voto è stato determinato favorevolmente per venire incontro ai precari. Favorevole all'avvio della procedura di approvazione del Piano, il cui contenuto verrà esaminato attentamente. Si rammarica per l'assenza dei consiglieri del centro destra.

Il consigliere D'Agostino precisa che l'avvio del Piano di Riequilibrio non preclude la possibilità di adottare le misure di riduzione delle indennità politiche, delle spese di personale ecc.

Il Consigliere Romano Cristina dichiara il suo voto favorevole al Piano di riequilibrio determinata dal problema del precariato.

Nessuno chiede di intervenire ed il **Presidente** pone ai voti l'approvazione del punto **3.3** dell'o.d.g. avente per oggetto: "*procedure di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del T.U.E.L.*"

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15 – voti contrari n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Salamone) voti favorevoli n. 12 ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati precedentemente con la formula "**il Consiglio approva**".

A questo punto si procede a rendere la superiore proposta di deliberazione immediatamente esecutiva. Dalla votazione si ottiene il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15 – voti contrari n. 3 (Ghirlanda – Vanadia e Salamone) voti favorevoli n. 12 ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati precedentemente con la formula "**il Consiglio approva**".

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri ;

Visto il D.Lgs. n. 267/00; lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'esito delle superiori votazioni

DELIBERA

- di dare atto che le premesse, le motivazioni in diritto e in fatto si intendono integralmente condivise ed approvate;
- approvare il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, così come prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- di trasmettere la presente deliberazione, entro 5 giorni dalla data della sua esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'interno;
- di impegnarsi, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché la trasmissione a tutti gli enti ed organismi competenti ed interessati;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva attesa l'urgenza di avviare la relativa procedura nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to D.ssa Floriana Romano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. ssa Anna Giunta

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Davide Barbera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno **13/10/2014** e per quindici giorni fino al **28/10/2014**

Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno **13/10/2014** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09/10/2014**

- ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.

Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Leonforte, lì